

DECISIONE DELEGATA (UE, Euratom) 2021/135 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2020****che integra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio con condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 213, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 212, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («il regolamento finanziario»), gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria devono essere depositati in un fondo comune di copertura. Le risorse del fondo comune di copertura saranno assegnate ai comparti corrispondenti a ciascuno di tali strumenti di finanziamento. A norma dell'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la copertura delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura deve essere basata su un tasso di copertura effettivo.
- (2) Il tasso di copertura effettivo dovrebbe essere stabilito sulla base dei tassi di copertura iniziali determinati separatamente per ciascuna garanzia di bilancio o assistenza finanziaria a paesi terzi a norma dell'articolo 211, paragrafo 2. A norma dell'articolo 213, paragrafo 2, del regolamento finanziario, esso si applica soltanto all'importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell'attivazione delle garanzie nell'arco di un anno. Il tasso di copertura effettivo si applicherà a tutti i comparti del fondo comune di copertura che possono generare una passività potenziale per il bilancio dell'Unione.
- (3) La metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo dovrebbe basarsi su metodi consolidati e ampiamente utilizzati nel settore finanziario per la misurazione e la gestione dei rischi di credito. Tali metodi si basano in larga misura sulla stima della distribuzione delle perdite del portafoglio di crediti, eseguita separatamente e congiuntamente per tutti gli strumenti di finanziamento. La metodologia si concentra in particolare sulla valutazione di due componenti del rischio di credito: le perdite attese e quelle inattese.
- (4) Il tasso di copertura effettivo dovrebbe rispecchiare i vantaggi derivanti dal raggruppamento delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria a paesi terzi con profili di rischio e andamenti dei flussi di cassa differenti. La metodologia per stabilire il livello di copertura effettiva nel fondo comune di copertura dovrebbe quindi basarsi sul concetto di diversificazione, in modo da ottimizzare il livello degli accantonamenti richiesti dagli atti di base che disciplinano ciascuno degli strumenti di finanziamento.
- (5) La correlazione delle perdite tra comparti all'interno del fondo comune di copertura è un elemento importante per determinare il tasso di copertura effettivo. È pertanto opportuno stabilire un'impostazione solida per la valutazione del livello di correlazione tra comparti.

⁽¹⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

